

Direzione Tecnica  
*Il Direttore*

**DIREZIONE COMPARTIMENTALE  
MOVIMENTO**  
ROMA - BOLOGNA - TORINO

**DIREZIONE COMPARTIMENTALE  
INFRASTRUTTURA**  
ROMA - BOLOGNA - TORINO

**DIREZIONE MOVIMENTO**  
SEDE

**DIREZIONE MANUTENZIONE**  
SEDE

**TRENITALIA SpA**  
SEDE

**AGENZIA NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE FERROVIE**  
P.c. Via Luigi Alamanni n° 4  
50123 FIRENZE

**Oggetto:** Prescrizione: chiarimento – gestione allarme caldo sulla linea AV/AC attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS L2.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

VISTO il Decreto n. 1/008 del 09 dicembre 2008 emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Pagina 1 di 2



A modifica di quanto previsto dalle Disposizioni 51/2005 (Art.3 punto 2), 69/2005 (All. 1- art.3 punto 2) e 29/2008 (All.1- art.3 punto 2), in caso di un allarme caldo il DCO deve predisporre per l'arresto del treno nel primo PVB ubicato a valle del secondo RTB.

Nel caso che al passaggio sul secondo RTB venga rilevato un secondo allarme caldo, il materiale deve essere arrestato e visitato e nella specificazione del tipo di allarme deve essere indicato "allarme caldissimo".

Nel caso che al passaggio sul secondo RTB non venga rilevato alcun allarme il materiale non deve essere visitato e pertanto il treno non deve essere arrestato.

In attesa di apportare le necessarie modifiche ai testi regolamentari, le strutture in indirizzo restano incaricate di informare il dipendente personale.

La Prescrizione n° 1847 del 23/11/2005 è abrogata.

Giovanni Costa